



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE 14[^] CIVILE

composto dai sig.ri magistrati:

Antonino Pasquale La Malfa	Presidente
Francesco Cottone	Giudice Relatore
Angela Coluccio	Giudice

nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata iscritto al numero **1172-1/** del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno **2023** proposto

NEI CONFRONTI DI

VINCENZO ROMEO (C.F. [REDACTED])

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- **letto** il ricorso depositato in data 29 agosto 2023 e la successiva integrazione del 6 ottobre 2023;
- **rilevato** che non sussistono ragioni per ritenere insussistente la giurisdizione italiana in conformità a quanto previsto dall'art.41 Cei; e la competenza del Tribunale di Roma è indiscussa atteso che il debitore è residente presso il Comune di Roma;
- **ritenuto** che, in virtù del rinvio previsto dall'art. 65, comma 2 e dall'art.270, comma 5, c.c.i., il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, è soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo III del Codice della crisi e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale per quanto compatibile;
- **verificato** il deposito della documentazione prevista dall'art.39 C.C.I.I.;
- **ritenuto** sussistente una situazione di sovraindebitamento così come descritta dall'art.2, comma 1, lett. c) c.c.i. (in quanto le risorse dichiarate e verificate dall'OCC come disponibili appaiono palesemente insufficienti a garantire il regolare pagamento dei debiti contratti in un ragionevole lasso di tempo);



- **rilevato** che l'OCC ed il debitore hanno dichiarato che non sono pendenti altre procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I. e che sussistono i presupposti di cui agli artt.268 e 269 C.C.I.I.;

considerato

che non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso la circostanza che il debitore abbia inopinatamente dichiarato di voler “*mettere a disposizione*” dei creditori la sola somma di ██████ al mese per la durata di 36 mesi (così per un totale ██████) e solo “*nella denegata e non creduta ipotesi che il giudicante non ritenga possibile l’apertura di una procedura di liquidazione con attivo composto dalla sola quota parte del reddito*” il bene mobile registrato a lui intestato atteso che l’art.268 c.c.i., indica tassativamente i beni non compresi nella liquidazione e spetta, al giudice delegato determinare (ai sensi del 4° comma, lett. b) della citata norma) la quota parte dei crediti alimentari e di mantenimento, degli stipendi, delle pensioni e di ciò che il debitore guadagna con la sua attività, da destinare la mantenimento del debitore e della famiglia;

che, peraltro, è onere del liquidatore ex art.272 completare l’inventario dei beni e redigere un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del giudice in guisa che le indicazioni fornite dal debitore nella fase introduttiva del procedimento assumono rilievo ai soli fini della verifica dei presupposti di cui all’art.280 c.c.i.;

che, ai sensi dell’art.275 c.c.i., il compenso del liquidatore deve essere liquidato dal giudice delegato all’esito della procedura e previa approvazione del rendiconto in guisa che la somma indicata come spettante all’OCC può essere ritenuta valida ai soli fini dell’accantonamento delle somme necessaria a soddisfare le prededuzioni di cui all’art.277, comma 2, c.c.i.

che, poiché l’art.269 c.c.i. stabilisce che il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l’assistenza di un OCC (la cui attività è essenziale ed in sostituibile in ragione di quanto previsto dall’art.269, 2° comma) le eventuali spese sostenute per la difesa tecnica non possono essere considerate funzionali alla presentazione del ricorso e, pertanto, concorrono con gli altri crediti ammessi al passivo;

che non è possibile stabilire, sin da ora, un termine di conclusione della procedura di liquidazione controllata (tematica che verrà trattata nel corso dell’eventuale e successiva procedura di esdebitazione) atteso che la circostanza per cui l’attivo del ricorrente sia composto quasi esclusivamente dalla componente reddituale non esclude di per sé la possibilità che, nelle more del triennio, possano essere acquisiti alla procedura ulteriori beni, la cui liquidazione ben potrebbe protrarsi oltre il termine triennale individuato dall’art. 282, co. 1, CCII (in questi termini, cfr. Trib. Monza, 13/03/2023 – Trib. Terni 17/07/2023);

quanto alla nomina del liquidatore:

- che il gestore della crisi individuato dall’OCC incaricato della relazione prevista dall’art.269 ha omesso di rilevare le mancanze documentali già riscontrate dal Tribunale con provvedimento del 19 settembre 2023 con particolare riferimento:
 - alla idonea certificazione dei debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi (prodotta sub doc. 38 in data 6 ottobre);



- all'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (prodotto sub doc. 39 in data 6 ottobre);

- che, peraltro, la relazione dell'OCC appare carente nella parte in cui nell'esaminare la posizione reddituale del Romeo si limita esclusivamente a prendere atto delle dichiarazioni rese senza compiere una autonoma valutazione sulle capacità reddituali (ad esempio richiedendo la documentazione bancaria relativa ai conti correnti intestati al debitore) operazione, in vero, rilevante anche in ragione di quanto emerge dal provvedimento del Tribunale di Civitavecchia assunto in data [redacted] che ha confermato [redacted] (oltre il [redacted] dell'[redacted]) nell'ambito del quale si evidenzia che il ricorrente vanta entrate mensili oscillanti tra i [redacted] euro mensili;
- che l'OCC, ha individuato come gestore della crisi il dott. [redacted] con studio in [redacted] (che, peraltro, nella relazione ex art.268 c.c.i. riferisce di essere iscritto all'albo dei dott.ri commerciali di Milano e di avere ivi lo studio in [redacted]), in guisa che non risulta garantito il collegamento territoriale tra il Tribunale competente e il domicilio del gestore della crisi implicitamente richiamato dall'art.270, comma 2, lett.b);
- che, pertanto, ricorrono i presupposti per non confermarne la nomina quale liquidatore dell'OCC [redacted];

- visto l'art. 270 C.C.I.I.

P. q. m.

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DI
VINCENZO ROMEO (C.F. [redacted])

- a) **nomina** giudice delegato per la procedura il dott. Francesco Cottone;
- b) **nomina** liquidatore il dott. Carlo Carbone iscritto all'albo dei gestori della Crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n.202 e dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine dei dottori commercialisti di Roma;
- c) **ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- d) **assegna** ai creditori e ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di **sessanta giorni** dalla pubblicazione del presente provvedimento per trasmettere, a **pena di inammissibilità** al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art.201 C.C.I.I.;



- e) **ordina** al debitore ed ai terzi che a qualunque titolo li detengono di consegnare o rilasciare tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione in favore del liquidatore;
- f) **dispone**, in caso di presenza nel patrimonio del debitore di beni immobili o di mobili registrati, che il liquidatore provveda alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti;
- g) **ordina** al liquidatore di procedere all'inserimento della Sentenza nel sito internet del Tribunale (o del Ministro della giustizia) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la sua pubblicazione nel registro delle imprese;
- h) **dispone** che l'OCC che ha prestato assistenza al debitore depositi la prova degli adempimenti di cui all'art.269, 3° comma, C.C.I.I.
- i) **ordina** ai sensi di quanto disposto dall'art.272 C.C.I.I. al liquidatore di provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori
- j) **dispone** che il liquidatore provveda a notificare la presente sentenza ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- k) **dispone** che il liquidatore provveda entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza a completare l'inventario dei beni del debitore ed a redigere un programma di liquidazione in ordine ai tempi ed alle modalità di liquidazione
- l) **ricorda** che alla liquidazione controllata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt.143, 150 e 151 C.C.I.I.;
- m) **manda** alla cancelleria per la comunicazione al liquidatore ed al debitore;

Visti gli artt.65, comma 2, e 49 c.c.i.

AUTORIZZA

Il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.



Rimette al giudice delegato la valutazione sull'importo necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia ex art.268, comma 4, lett.b)

Così deciso nella camera di consiglio del 06/11/2023.

Il giudice relatore

Francesco Cottone

Il Presidente

Antonino Pasquale La Malfa

